

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Premesso che:

- ai fini dell'attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure le ASR possono avvalersi del concorso degli Organismi di Volontariato in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 29/10/1992, n° 42 ed iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro Regionale;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è regolato sino al 31 dicembre 2023 da appositi Accordi e disposizioni Regionali;
- la Regione Piemonte intende predisporre un documento di condivisione con gli Organismi di Volontariato che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure
- l'affidamento dei servizi sopraelencati si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;
- le Organizzazioni di Volontariato aventi titolo al convenzionamento possono partecipare in forma di aggregazione qualora la partecipazione di tutti i componenti sia attiva. Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere dichiarate nel progetto e non potranno essere modificate nel corso della durata del rapporto convenzionale.

Quanto sopra premesso

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da

E

- ANPAS Comitato Regionale Piemonte O.D.V. E.T.S. - rappresentato da.....

- Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, rappresentato da.....

- Federazione Regionale delle Misericordie del Piemonte odv - rappresentato da

- A.N.A.S Piemonte rappresentato da.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO REGIONALE

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato (di seguito ODV) e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per le attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali ed effettuabili dalle OdV, a mezzo di autoambulanze, autovetture, autoveicoli per uso speciale, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto fra ciascuna delle OdV e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92, n. 42, dall'articolo 56 del Codice del Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 e s.m.i

ART. 2 - ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le OdV, ai fini della partecipazione, in forma singola o aggregata, alla procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente accordo, dovranno dichiarare quanto segue:

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 2382 del codice civile. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dai soggetti che ricoprono cariche elettive nelle OdV;

2) di essere in possesso dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e s.m.i.. Le Organizzazioni di Volontariato, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore sono ammesse alla procedura;

3) di essere in possesso di autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/92;

4) di non impiegare in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'OdV stessa o le OdV appartenenti ad una aggregazione;

5) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente

6) di essere in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegno alla costituzione nei termini indicati dalle ASR in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3

7) di essere in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'Associazione.

ART. 3 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO

Le OdV in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo. L'aggregazione di scopo è uno strumento operativo temporaneo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle OdV interessate all'esecuzione dei trasporti sanitari per offrire alle ASR la più ampia possibilità di garanzia di continuità dei servizi in via di affidamento.

Le OdV che intendono porre in essere forme di collaborazione per l'esecuzione dei servizi previsti dall'art.1, possono contrarre accordi temporanei riconducibili nella sostanza a due modelli di aggregazione:

- A. Un accordo di collaborazione, redatto nella forma di atto pubblico, finalizzato alla realizzazione congiunta delle attività oggetto di affidamento in cui le Associate prevedono nell'accordo collettivo le modalità di collaborazione ai fini dell'esecuzione dei servizi, le rispettive responsabilità anche in solido, le risorse messe a disposizione da ciascun componente, gli aspetti amministrativi e contabili di ciascun partecipante nell'ambito dell'autonomia gestionale ed operativa della singola Associazione.
- B. Mandato collettivo speciale con rappresentanza, redatto nella forma di atto pubblico, da parte delle Associate con indicazione dell'OdV Capofila che assume il relativo coordinamento, le connesse responsabilità delle attività oggetto di affidamento, i rapporti normo-economici con l'ASR che affida il servizio.

In entrambe le fattispecie, eventuali modificazioni nell'assetto aggregativo, che non comportino variazioni nella valutazione qualitativa del progetto e nell'oggetto dell'affidamento, previa verifica dell'ASR, non determinano il venir meno dell'affidamento delle attività alla diversa compagine associativa.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE

Le Odv interessate al convenzionamento dovranno presentare un Progetto descrittivo di gestione dell'attività per cui intendono partecipare alla procedura di affidamento.

Le ASR effettueranno la valutazione comparativa degli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività atti a dimostrare adeguata attitudine e capacità di realizzazione dell'attività oggetto di affidamento.

Tale valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del valore massimo di 70 punti.

Valutazione delle risorse di volontariato totali (10 punti)

Al numero dei volontari totali dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo di **10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero dei volontari delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta.

Valutazione delle risorse di volontariato formate (10 punti)

Al numero dei volontari formati al trasporto o con formazione superiore dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo di **10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OvD con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta.

Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'OdV (5 punti)

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria
- Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo
- Aule di formazione dedicate
- Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy
- Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo

Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche, autovetture e idroambulanze (10 punti)

1 punto, fino ad un massimo di 10 punti, per ogni ambulanza, automedica, idroambulanza, immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura con data di prima immatricolazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto.

In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero automezzi OdV 1

A^2 numero automezzi OdV 2

H^1 numero ore impiegate da OdV 1

H^2 numero ore impiegate da OdV 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche, autovetture e idroambulanze disponibili per la convenzione (5 punti)

1 punto per ogni ambulanza, automedica, idroambulanza, immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura, escluse quelle destinate ad altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza.

In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero automezzi OdV 1

A^2 numero automezzi OdV2

H^1 numero ore impiegate da OdV1

H^2 numero ore impiegate da OdV 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Valutazione dell'esperienza maturata: servizi totali (12,5 punti)

Un massimo di 12,5 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi totali effettuati negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di servizi totali delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ODV)

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 12,5 \times \frac{\text{nr. Servizi totali dell'Associazione}}{\text{nr. Servizi dell'Associazione con il maggior numero di servizi totali}}$$

Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (12,5 punti)

Un massimo di 12,5 punti viene attribuito in base al numero dei servizi svolti per convenzioni di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ODV)

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 12,5 \times \frac{\text{nr. Servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure totali dell'OdV}}{\text{nr. servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure dell'OdV con il maggior numero di servizi}}$$

Valutazione dell'esperienza maturata: anni di costituzione (5 punti)

Un massimo di 5 punti vengono attribuiti in base all'anno di costituzione sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolata l'anzianità media delle OdV aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate):

$$\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{anni dalla costituzione dell'OdV}}{\text{anni dell'OdV con il maggior numero di anni}}$$

PUNTEGGIO MASSIMO DELLE VALUTAZIONI SOPRA DESCRITTE 70 PUNTI

Si procederà alla valutazione del preventivo rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;
2. progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri Progetti
3. unico progetto presentato

Standard di riferimento

Determinante di costo	Standard di riferimento
Leasing/Noleggio a lungo termine	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (85.000 oltre IVA).
Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare nel caso di adozione del sistema previsto dall'Art. 5 punto 1	Nel limite del tetto di spesa riconoscibile
Manutenzione straordinaria	Non previsto
Utenze	acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia
Numero di ore del personale dipendente a rimborso	Nel caso di adozione del sistema previsto dall'Art. 5 punto 1: limite massimo pari a 9.560 ore con equipaggio composto da due unità Nel caso di adozione del sistema previsto dall'Art. 5 punto 2: Numero di ore concordate con l'Azienda convenzionante
Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL)	CCNL ANPAS, Misericordia e CRI - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria
Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento	Numero di servizi complessivi dell'Associazione o dell'aggregazione
Rimborso di spese per avvicendamento volontari	Deliberazione dell'organo direttivo dell'Associazione sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.
Pasti	Quota percentuale del numero di ore prestate dal personale volontario rispetto al totale delle ore svolte dal personale (dipendente e volontario) per la postazione e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo.
Divise	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Spese postali	Nel limite di spesa previsto dall'accordo
Cancelleria	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Quote di ammortamento	Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo
Quota annuale di ammortamento mezzo al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 21.250,00)
Quota annuale di ammortamento mezzo al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 10.625,00)

I preventivi riferiti ai progetti di cui sopra caso 2 e 3, qualora non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima dell'assegnazione, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nel caso 1 qualora i preventivi non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima della valutazione comparativa, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nella comparazione il punteggio, fino a un massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

L'Azienda procederà all'assegnazione della convenzione all'OdV che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni.

ART. 5 - POSTAZIONI, DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività oggetto del presente accordo possono essere previsti i seguenti sistemi di operatività:

- 1) individuazione della postazione presso cui sosterranno i mezzi convenzionati con i relativi equipaggi, con indicazione dell'orario di operatività e la tipologia del mezzo;
- 2) individuazione di una flotta a disposizione per l'esecuzione dei servizi richiesti con indicazione dell'orario di operatività e la tipologia di ogni singolo mezzo.

La postazione deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalle normative nazionali.

I mezzi utilizzati per le postazioni convenzionate devono essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti igienico-sanitari per il rilascio dell'idoneità sanitaria.

Nelle convenzioni per le attività di cui all'art. 1 il mezzo può essere utilizzato dalle Aziende Sanitarie Regionali, anche tramite le Centrali Operative 118, secondo protocolli operativi concordati e condivisi tra le parti.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e le OdV con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

ART. 6 - SISTEMA DI CHIAMATA

Sarà cura delle Aziende Sanitarie Regionali competenti e delle OdV convenzionate definire la tipologia dei collegamenti telefonici con le postazioni per l'esecuzione del servizio.

ART.7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

L'OdV convenzionata per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

L'OdV potrà inserire ulteriori unità di personale in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa regionale previa comunicazione all'Azienda convenzionante.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purché non impiegato in attività operativa e opportunamente identificabile.

Il personale operante sui mezzi si dovrà attenere ai protocolli operativi emessi dall'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante.

Le OdV convenzionate ai sensi del presente accordo possono essere chiamate a collaborare nell'elaborazione di protocolli operativi di cui sopra.

Il personale dipendente deve essere inquadrato nelle categorie previste per le attività oggetto del presente Accordo dal CCNL Anpas, CCNL Misericordia o CCNL Croce Rossa.

Qualora le OdV convenzionate dovessero avere la necessità di assumere personale aggiuntivo, per i fini del presente accordo, sono tenute a verificare la presenza di eventuali esuberanti tra gli operatori già alle dipendenze di altre OdV convenzionate o precedentemente convenzionate, derivanti da riduzione dell'attività di cui al presente accordo, e, in caso positivo, procedere prioritariamente all'assunzione degli stessi.

ART. 8 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'OdV convenzionata è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente l'OdV convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;

- copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.

L'Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'OdV convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

L'OdV dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche indicate dall'Azienda convenzionante, per permettere all'Azienda di ottemperare all'eventuale obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte.

Le Aziende Sanitarie e le OdV si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

ART. 10 - RIMBORSO COSTI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi alle OdV convenzionate si dovrà fare riferimento al rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità oraria stabilita nella convenzione.

I criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell'Allegato B1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

ART. 11 - CONTRASSEGNI

È vietata l'esposizione del contrassegno regionale dell'emergenza sanitaria sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente nel corso delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 12 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 01.01.2024 ed ha validità triennale.

ART. 13 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

L'Assessorato Regionale alla Sanità provvederà ad istituire apposita Commissione Tecnica al fine di:

- 1) verificare l'effettiva applicazione del presente accordo su richiesta dell'Assessorato Regionale alla Sanità.
- 2) procedere alla stesura della proposta di adeguamento dell'accordo nei termini indicati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 o da eventuali modifiche normative intervenute nel periodo di validità del presente accordo;

Detta Commissione è costituita da:

- 1 componente per ciascuna delle reti associative nazionali, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, presenti sul territorio regionale;
- componenti rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali in numero uguale a componenti di cui al punto precedente;
- 1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

ART. 14 TERMINI PER LE CONVENZIONI

Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di scadenza delle convenzioni le Aziende Sanitarie Regionali devono pubblicare sul proprio sito aziendale gli avvisi per l'individuazione delle OdV a cui affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario urgente.

L'avviso deve contenere l'ubicazione delle postazioni operative con indicazione della tipologia ed orario di operatività.

Nell'avviso verranno indicati i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione previsti nel presente Accordo, richiedendo la presentazione del progetto e del preventivo di costo, certificato da un Revisore Legale iscritto al Registro istituito presso il MEF, per un periodo non superiore a due anni. Sarà cura delle Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti specificare nell'avviso l'eventuale disponibilità di propri locali.

Il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti nel presente Accordo.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali variazioni di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno conseguenti all'operatività richiesta dall'Azienda Sanitaria Regionale

convenzionante, verranno evidenziati nei documenti contabili dell'OdV in ambito di consuntivo.

Le Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti devono concludere il procedimento per l'affidamento delle convenzioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio dell'attività convenzionata.

Le OdV provvedono di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

Le Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti devono garantire il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.leg.vo 192/2012).

Entro il 31 luglio di ogni anno le OdV devono trasmettere alle Aziende Sanitarie convenzionanti dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione descritta nell'allegato B1, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'OdV. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nei Registri istituito presso il MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 dicembre.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di nuova convenzione.

ART. 15 PERCORSO DI QUALITÀ

Nell'ottica di perseguire sul territorio regionale l'applicazione omogenea del presente Accordo Quadro, alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali sono riconosciute le attività finalizzate alla corretta e puntuale applicazione delle regole e dei criteri contenuti nel presente Accordo sia in ambito gestionale relativo agli adempimenti operativi che in ambito amministrativo.

In particolare, le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali:

- forniscono criteri omogenei, prudenziali e coerenti per la compilazione delle voci di costo elencate nei preventivi e nelle successive rendicontazioni per le convenzioni continuative secondo i modelli di cui al presente Accordo, al fine di evitare non corrette ripartizioni tra i diversi servizi erogati dalle singole OdV;

- verificano i contenuti dei testi di convenzione proposti dalle Aziende prima della sottoscrizione da parte delle proprie Associate;

- erogano appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo delle Associate e dei Revisori;

- forniscono supporto alle Associate per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascuna Associata, anche mediante l'uso di applicativi informatici, dei servizi oggetto del presente accordo;
- prevedono le forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo alle singole Associate procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;
- verificano la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute;
- verificano la corretta tenuta dei libri obbligatori per le Associate e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono;
- supportano la corretta applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
- verificano l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno delle Associate. In particolare, l'assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario dipendente o convenzionato del SSR;
- organizzano attività di promozione e valorizzazione del Volontariato finalizzate al reperimento e qualificazione dei volontari.

Al fine di garantire uniformità di valutazione e di gestione del Progetto di attività delle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali, le attività di cui sopra vengono ricomprese nella convenzione stipulata tra l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni stesse ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato A.

ART. 16 NORME FINALI E TRANSITORIE

Qualora le aziende abbiano in essere convenzioni pluriennali stipulate in data precedente a quella di approvazione del presente accordo ovvero in caso di proroghe di contratti in essere, le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere da 01.01.2024, all'adeguamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I costi a valenza pluriennale originati e riconosciuti fino al 31.12.2023 che producono ancora effetti economici negli esercizi successivi saranno rimborsati fino al loro esaurimento, secondo quanto stabilito dagli accordi al tempo vigenti.

ART. 17 - SPESE FISCALI

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il carattere non oneroso del servizio svolto dalle OdV è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui le Organizzazioni di volontariato sono tenute, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

CRITERI GENERALI

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- a) Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- b) Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- c) Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- d) Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- e) Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale dell'OdV e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;

- f) Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività dell'OdV in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- g) Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;
- h) Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- i) L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola OdV che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) Multe, ammende, penali e spese legali;
- b) Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI

MEZZI

- a) Leasing / Noleggio a lungo termine
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante e additivi
- g) Interessi passivi e costi da finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine
- h) Altri costi mezzi

L'OdV deve fornire per la postazione convenzionata idoneo mezzo con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 1) l'OdV individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) in ogni caso nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento, dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h).

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

Il rimborso dei costi sostenuti per la voce di cui alla lettera f) è calcolato per tutti i mezzi impiegati per la postazione convenzionata di riferimento in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione stessa e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) rapportando i Km effettivamente percorsi per i servizi convenzionati di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per tutti i mezzi impiegati.

Al fine di una corretta imputazione l'OdV dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione convenzionata.

a) Leasing / Noleggio a lungo termine

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio a lungo termine, dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione. In caso di contratto di leasing il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione degli interessi previsti dal contratto ed oneri accessori di stipula, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

In caso di contratto di noleggio a lungo termine il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione del costo del noleggio e degli oneri accessori, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la copertura assicurativa, il costo verrà rendicontato nella voce "Assicurazione" (b).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la manutenzione ordinaria o straordinaria, il costo verrà rendicontato nelle corrispondenti voci (c) e (d).

Al fine di una corretta rendicontazione dei costi previsti dalle forme contrattuali di cui sopra, tali costi dovranno essere evidenziati analiticamente nel canone periodico.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

b) Assicurazione

Sono riconosciuti i costi (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione che possono essere stipulate nelle seguenti formulazioni:

- a) RCA + Kasko con franchigia;
- b) RCA + Collisione con franchigia;
- c) RCA;

Le formulazioni di cui sopra possono includere garanzie aggiuntive con franchigia (ove prevista), quali ad esempio: copertura Ricorso Terzi, furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa.

c) Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi agli interventi previsti dal fabbricante nel piano d'uso, le sostituzioni degli pneumatici e la manutenzione per le parti soggette a normale usura, non coperti da garanzia del fabbricante.

Per i mezzi impiegati a partire dal 6 anno di immatricolazione o oltre i 180.000 km è necessaria l'autorizzazione per interventi di costo superiore a 3.500 euro ciascuno, da parte dell'Azienda convenzionante per la quale il mezzo è utilizzato in via prioritaria al momento della richiesta (percentuale chilometrica maggiore).

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

d) Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel

paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi relativi ad interventi di carrozzeria per usura o incidenti stradali e per manutenzione straordinaria diversa da quella prevista al punto precedente, sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

I costi sono riconosciuti previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, per la quale il mezzo è utilizzato in via prioritaria al momento della richiesta (percentuale chilometrica maggiore).

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

e) Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per pulizia e disinfezione verrà attribuito in parti uguali ai mezzi impiegati in attività di soccorso e trasporto e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

f) Carburante e additivi

L'OdV deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e deve imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati, in caso contrario l'azienda convenzionante ha titolo a decurtare dal rimborso un corrispettivo pari alla media annuale del rimborso UTF moltiplicato per i litri di carburante. I litri sono determinati dal rapporto tra il costo totale imputato a consuntivo ed il costo medio del carburante dell'anno di riferimento.

Per gli additivi antinquinamento, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per tale prodotto verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano l'additivo. Il costo rendicontato non potrà superare il valore corrispondente al costo medio dell'additivo moltiplicato per il 6% dei litri di carburante.

In caso di utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per l'energia utilizzata per le ricariche verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano tale fonte di alimentazione.

g) Interessi passivi e costi per finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine

Possono essere imputati solo per la parte inerente l'esercizio di riferimento, come rilevati dalla documentazione contrattuale.

h) Altri costi mezzi

I costi devono essere specificati in fase di preventivo e consuntivo. Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali a tutti i mezzi dell'OdV e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla

base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

ATTREZZATURA E PRESIDI SANITARI IN DOTAZIONE AI MEZZI

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le attrezzature e i presidi in dotazione sui mezzi impiegati per la convenzione, previsti dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei presidi di cui sopra, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, sempre esclusi i casi di colpa grave.

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio operativo per le attrezzature e i presidi sanitari in dotazione al mezzo impiegato per la convenzione dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi sostitutivi.

RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI

Manutenzione apparati radio

Canone locazione e manutenzione ponti radio

I costi sopradescritti saranno da imputare con la stessa percentuale utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento.

I costi comuni di canone saranno ripartiti in unità di eguale importo, tanti quanti sono gli apparati radio utilizzati per ciascuna convenzione e quindi imputati in rapporto percentuale dei chilometri percorsi.

COSTI GESTIONE STRUTTURA

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua),

manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti la sede.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nei limiti massimi approvati in sede di preventivo, fatto salvo per i costi delle utenze, in caso di variazioni dei prezzi di riferimento, evidenziate dalle OdV in fase di rendicontazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro.

Nel caso di utilizzo di personale con contratto di somministrazione lavoro è rendicontabile il costo esclusivamente nel limite dell'importo previsto per il corrispondente profilo dal contratto di lavoro nazionale applicato dall'OdV.

Personale dipendente con mansione di autista e/o barelliere

E' rendicontabile il costo sostenuto per personale con mansioni di autista e/o barelliere corrispondente ad un monte ore lavorate pari al numero di ore indicate nel preventivo o concordate con l'Azienda convenzionante in base all'operatività.

In caso di rideterminazione in riduzione dell'operatività oraria di postazioni esistenti, potrà essere adottato un criterio diverso da quello proporzionale sopra indicato previo accordo tra le parti.

Metodo di calcolo del costo orario rendicontabile:

(RETRIBUZIONE +ONERI) totali

H lavorate totali

Retribuzione = Retribuzione contrattuale lorda annua secondo inquadramento contrattuale, quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, reperibilità, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti.

ONERI = Oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP). L'OdV deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente gli oneri di cui sopra.

H lavorate totali = debito orario contrattuale annuo al netto delle ore di assenza retribuite. In caso di part time il debito orario contrattuale viene riproporzionato rispetto alla percentuale di attività.

La somma delle ore lavorate da ogni singolo dipendente non potrà superare il limite massimo di 9.560 ore per il servizio dedicato ai sensi dell'art. 5 punto 1) con equipaggio composto da due unità da garantire in forma continuativa h24 per l'intera annualità. In caso di diversa articolazione dell'orario di operatività il limite verrà rideterminato in modo proporzionale.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) il numero di ore lavorate massimo da parte del personale dipendente deve essere concordato tra le parti sulla base del numero e della durata dei servizi richiesti nonché del numero e tipologia di mezzi impiegati.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore lavorate per ciascuna postazione, del costo annuo suddiviso nelle voci stipendiali ed oneri che compongono la retribuzione come sopra dettagliata.

Personale amministrativo e tecnico

All'OdV potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 1.000 a 12.000;
- n. 2 da 12.001 a 24.000;
- n. 3 da 24.001 a 36.000;
- n. 4 da 36.001 a 48.000;
- n. 5 da 48.001 a 60.000;
- n. 6 da 60.001 a 72.000;
- n. 7 oltre 72.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

L'OdV è tenuta a presentare un prospetto dal quale l'Azienda possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre, potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 30 a 50 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;
- n. 2 oltre 50 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica qualora l'OdV svolga più di 60.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Non potranno più essere riconosciuti i costi per personale neoassunto con mansione di addetto a pulizia e sanificazione e, pertanto, potranno essere solo rendicontati i costi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, con ripartizione in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

I costi sostenuti dall'OdV per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell'OdV trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta

Personale Volontario

Pasti volontari

Qualora l'Azienda convenzionante non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione con ambulanza: 4 pasti al giorno
- Postazione con autovettura: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l'OdV faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di autista e/o barelliere, rapportando l'utilizzo orario del dipendente al numero massimo dei pasti riconoscibili (n. 1460 pasti anno).

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

Rimborsi spese viaggio

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa

servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo dell'OdV, previa segnalazione all'Azienda convenzionante, e nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura dell'OdV convenzionata predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

Formazione

I costi relativi ai corsi trasporto infermi verranno riconosciuti nell'importo massimo di Euro 70,00 per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale e saranno ripartiti in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali, al netto dei servizi di emergenza.

I costi relativi ai corsi trasporto infermi saranno imputati in parti uguali a ciascuna postazione convenzionata per l'attività oggetto del presente allegato.

In relazione ai corsi di retraining DAE è riconosciuto per ogni unità di personale formata un importo massimo di Euro 2,50.

I costi relativi ai corsi retraining DAE saranno imputati in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Gli importi relativi ad entrambe le tipologie di corsi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici, delle docenze e ai costi per la promozione e il reclutamento dei discenti.

Assicurazione

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

Volontari in servizio civile

Gli stessi criteri di riconoscimento dei costi per i pasti si applicano anche ai volontari in

servizio civile in possesso dei requisiti formativi regionali.

Divise

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per postazione con ambulanza e n. 11 dotazione per postazione con autovettura per un importo massimo di euro 350,00 (IVA esclusa) caduna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

L'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo previsto dalla DGR 45-6134 del 11/06/2007 è a carico delle OdV convenzionate.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante.

I costi relativi all'ossigeno saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dai mezzi che utilizzano tale dispositivo medico.

I costi relativi al materiale sanitario di consumo saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dall'OdV, al netto dei servizi svolti per le convenzioni dei mezzi di soccorso avanzato o avanzato di base.

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

Emolumenti Revisori dei Conti

Consulenze

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

I costi derivanti da consulenze dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda convenzionante, compresi quelli derivanti da obblighi di legge (ad esempio D.Lgs 81/2008, Regolamento UE in materia di privacy).

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna convenzione stipulata per il servizio con le modalità previste dall'art. 5 punto 1) e 2).
- costi di cancelleria euro 1.500,00 per ciascuna convenzione stipulata per il servizio con le modalità previste dall'art. 5 punto 1) e 2).

In caso di operatività diversa da H24 il limite massimo deve essere riproporzionato in misura corrispondente alla diversa operatività.

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Automezzi

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31.12.88 aggiornato ed integrato con norme DL 27.04.90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

TIPO COSTO	% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI	3%
COSTRUZIONI LEGGERE	10%
MOBILI ED ARREDAMENTO	10%
ATTREZZATURA SPECIFICA	12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE (compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici)	20%
APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI	20%
AUTOVETTURE E SIMILI	25%
AMBULANZE	25%
COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI	20%
SOFTWARE	20%

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO	% AMMORTAMENTO
1	12,5
2	25
3	25
4	25
5	12,5

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

AUTOMEZZI

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 85.000 I.V.A. esclusa. I costi per l'eventuale allestimento del mezzo con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti, qualora sia richiesto dall'Azienda convenzionante, dovranno essere evidenziati separatamente (a preventivo e consuntivo) e non rientrano nel valore massimo di cui sopra. Qualora l'OdV si avvalga dei benefici di legge previsti dell'art. 96 L. 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di mezzi già immatricolati l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'OdV avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota. In caso di acquisto del mezzo con contributo proveniente da Fondazioni o enti assimilabili (pubblici o privati) sarà riconosciuta la sola quota di ammortamento eccedente la parte finanziata nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 1), per il mezzo principale individuato dall'OdV viene riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per i mezzi sostitutivi è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento.

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti verrà calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la

convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) è previsto il rimborso dei costi sostenuti rapportando i Km effettivamente percorsi per i servizi convenzionati di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per tutti i mezzi impiegati.

ATTREZZATURA SANITARIA MEZZI

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione dei mezzi impiegati per la convenzione previste dalla normativa regionale o richieste dall'Azienda convenzionante.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi stessi.

ARREDAMENTI - MACCHINE UFFICIO - HARDWARE - SOFTWARE

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

FABBRICATI E CAPANNONI

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

COSTI PLURIENNALI RISTRUTTURAZIONI SEDE

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento della sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Per le voci "fabbricati e capannoni" e "costi pluriennali ristrutturazione sede" (8.08 e 8.09), fatto salvo i costi autorizzati fino al 31/12/2023, sarà applicato un limite massimo di riconoscimento a preventivo e a consuntivo per le spese sostenute a partire dal 01/01/2024 pari al 10% del totale convenzione al netto dei costi di cui al capitolo di spesa 5 "Costo del personale" e delle stesse voci 8.08 e 8.09.

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori a 516,00 euro approvati nel preventivo oppure autorizzati dall'Azienda convenzionante in corso d'anno.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nel limite di 1.000 euro per postazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

ALTRI COSTI

Oneri bancari

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione. .

CONVENZIONI IN FORMA ESTEMPORANEA

La forma estemporanea è quella tipologia di servizio che riconosce l'effettuazione di interventi di soccorso attivati nell'ambito di disponibilità non continuative manifestate dalle Associazioni.

Le ASR rimborsano in corso d'anno i costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio sulla base del tempo di impiego del mezzo di soccorso convenzionalmente definito in 2 minuti per ogni chilometro percorso, sia in ambito urbano che extraurbano, e 100 minuti per ogni intervento.

Le Associazioni devono presentare entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento una relazione dell'attività e dei costi sostenuti per l'impegno orario complessivo annuale dedicato al servizio in convenzione. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal Bilancio o dal Rendiconto Finanziario dell'esercizio di riferimento approvato dal competente organo associativo.

Le categorie di costo oggetto di rimborso sono di seguito indicate:

AUTOMEZZI

Carburante: rimborso determinato sulla base di un consumo medio chilometrico pari a 5 km/l ed un costo medio del carburante riferito al mese di fatturazione, come rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico;

Ammortamento, assicurazione, pulizia e disinfezione mezzi, manutenzione attrezzature sanitarie: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rispetto al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo:

Ammortamento	Euro 17.000 valore orario euro 1,94
Assicurazione	Euro 2.000 valore orario euro 0,23
Pulizia e disinfezione mezzi	Euro 2.500 valore orario euro 0,29
Manutenzione attrezzature sanitarie	Euro 500 valore orario euro 0,06

Manutenzione ordinaria: rimborso che viene proporzionato alla percorrenza chilometrica su un valore unitario determinato sulla base di un costo di 7.500 euro ogni 30.000 km (euro 0,25/km)

VOLONTARI

Divise, pasti, assicurazione volontari e formazione: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al valore riconoscibile per la postazione di soccorso convenzionata nella forma continuativa nei suoi standard di riferimento.

Divise Euro 9.394 (22 dotazioni x 427 euro) valore orario euro 1,07

Pasti Euro 10.220 (4 pasti x 365 gg x 7 euro a pasto) valore orario euro 1,17

Assicurazione volontari Euro 240 (12 volontari x 20 euro pro capite) valore orario euro 0,03

Formazione Euro 1.595 (24 volontari x 66,47 euro pro capite) valore orario euro 0,18

STRUTTURA

Costi per la gestione della struttura, amministrativi ed ammortamenti vari: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo, corrispondente al valore medio regionale:

Struttura Euro 22.000 valore orario euro 2,51

Amministrativi Euro 10.000 valore orario euro 1,14

Ammortamenti vari Euro 3.000 valore orario euro 0,34

ALTRI COSTI

Materiale sanitario: rimborso riconosciuto per ogni servizio effettuato per l'importo di seguito indicato corrispondente al valore medio regionale: Euro 12,00

RICONOSCIMENTO TEMPO DI STAZIONAMENTO

Nel caso in cui il servizio in estemporanea comportasse un periodo di sosta richiesto dalla Azienda convenzionante (intendendo per sosta il tempo di attesa) verrà riconosciuta l'eccedenza di tempo per lo stazionamento qualora la durata complessiva del servizio superi quanto già riconosciuto (100 minuti).